



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 31 del 01/11/2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI PORTIERI PER DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha affidato all'A.I.A.C. l'organizzazione di un **Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile**, che si terrà a **Matera dal 27 novembre al 14 dicembre 2024**. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link <https://mycorsi.it> **entro il 14.11.2024**.

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

I candidati (**età minima 21 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda**), possono prendere visione del Bando di partecipazione allegato al C.U. n. 41 del 16.10.2024.

3.2 VARIAZIONI ATTIVITA' SOCIETA'

Si comunica la ratifica delle seguenti variazioni di attività (cambi e/o aggiunte) - (Come da Comunicato Ufficiale n. 46 del 31/10/2024, emesso dal Comitato Regionale Basilicata):

CAMBI

952234 ATLETICO RUOTI
da Dilettante Maschile a 11 a Dilettante Maschile a 11
Calcio a 5 Maschile Dilettanti

3.3 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;
Si comunica lo svincolo del seguente calciatore (Come da Comunicato Ufficiale n. 46 del 31/10/2024, emesso dal Comitato Regionale Basilicata):

2468017 GUERRA Antonello 12.09.2003 LAGONEGRO 1929

3.4 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica (Come da Comunicato Ufficiale n. 46 del 31/10/2024, emesso dal Comitato Regionale Basilicata):

INGUSCI Emanuele nato il 05.03.2009 ATLETICO MONTALBANO
SANTOIEEMMA Christian nato il 07.09.2009 ATLETICO MONTALBANO

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.**5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE****** CALCIO A 11 ******6. RISULTATI****SECONDA CATEGORIA****GIRONE C****4^ giornata di andata**

BORUSSIA ERACLEA POLICORO	VIRTUS FRANCAVILLA	R.N.P.
---------------------------	--------------------	--------

7. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

"Si riporta la decisione della Corte Sportiva Appello Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 46 del 31/10/2024 del Comitato Regionale Basilicata).

8.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA, RIPORTATE SUL C.U. N. 26 DEL 16/10/2024.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **31/10/2024** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA** avverso le decisioni del **Giudice Sportivo - Delegazione Provinciale di Potenza**, pubblicate sul **C.U. n. 26 del 16/10/2024**, consistenti nella **squalifica per quattro giornate** inflitta al **calciatore Lapetina Salvatore Antonio** nonché nell'**ammenda di Euro 100,00** comminata alla ridetta **Società**;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **29 OTTOBRE 2024**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA**, rappresentata dal **Dirigente Lapetina Salvatore Antonio**, il quale si riportava al **ricorso** introduttivo chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex **art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione del **D.G., Sig. Giuseppe Albano**, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, collegato in videoconferenza;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come il reclamante **Sodalizio** abbia chiesto, mediante il proposto ricorso: **In via principale: annullare** i capi della decisione impugnata relativi alla squalifica per quattro giornate di **Lapetina Salvatore Antonio** e all'ammenda di Euro 100,00; **In subordine: in ragione della lievità della condotta e delle circostanze attenuanti rinvenute, ridurre** la squalifica inflitta e la sanzione pecuniaria inflitta;

Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente**, abbia precisato come, il calciatore **Lapetina Salvatore Antonio** non si fosse diretto verso l'**Arbitro**, non avesse cercato lo scontro verbale né rivolto insulti né tantomeno minacce, ma, al contrario, fosse stato il **D.G.** a raggiungere il **Lapetina** dirigendosi verso la zona del campo dove il **ridetto calciatore** si trovava, estraendo al suo indirizzo - con foga inusitata - il cartellino rosso per una normale contestazione di una decisione;

Rilevato nondimeno che, sempre per quanto riguarda la posizione del calciatore **Lapetina Salvatore Antonio**, la **reclamante** abbia evidenziato come, questi, dopo l'espulsione, avesse abbandonato il terreno di gioco senza protestare, e dopo essersi fatto la doccia, fosse rimasto davanti agli spogliatoi solo perché la tribuna non era accessibile e, comunque, finché l'**Arbitro** non lo avesse invitato ad abbandonare l'impianto sportivo; invito a cui, il **ridetto calciatore**, aderiva prontamente;

Osservato ulteriormente come, il **reclamante Sodalizio** abbia ritenuto del tutto ingiusta l'ammenda di Euro 100,00 dal **G.S.** comminata, in quanto, lo sparuto gruppo di persone (una decina circa) presente fuori dall'impianto di giuoco, essendo le tribune non accessibili, non avrebbe proferito alcun insulto o minaccia all'indirizzo del **D.G.**; né tantomeno risulta che, quest'ultimo, avesse richiesto l'intervento della **Forza Pubblica** presente *in loco*;

Valutato, ulteriormente, come i predetti motivi di ricorso siano stati corroborati dalle dichiarazioni rese dai **calciatori Festa Eduardo** e **Pinto Lorenzo** (entrambi **tesserati** con la **ASD Calvello Val Camastra**) - ascoltati come testimoni - i quali riferivano come fosse stato il **D.G.** ad avvicinarsi al **Lapetina** il quale stava chiedendo solo semplici chiarimenti circa un'azione di gioco e come, lo stesso, fosse stato espulso senza alcun avvertimento; precisando, inoltre, come dai pochi tifosi presenti fuori dall'impianto di gioco non fosse giunta alcuna minaccia all'indirizzo dell'**Arbitro**;

Considerato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante **Sodalizio** addotte - tendenti ad escludere ovvero ad attenuare le responsabilità circa i fatti contestati - non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni rese dal **D.G.**, il quale, di converso, evidenziava come il **Lapetina** si fosse diretto verso di lui percorrendo circa settanta metri di campo (da un'area di rigore all'altra) rivolgendo al suo indirizzo frasi irrifuggose ed ingiuriose. Ragion per cui, il **ridetto calciatore**, veniva espulso (rosso diretto) e, nell'abbandonare il terreno di gioco, continuava a proferire al suo indirizzo frasi ingiuriose;

Considerato, ancora, come lo stesso **Arbitro**, abbia confermato la circostanza per cui, il **Lapetina**, dopo l'espulsione e malgrado l'invito ad allontanarsi, fosse rimasto seduto nell'area antistante gli spogliatoi, senza tuttavia pronunciare frasi ingiuriose o irriguardose;

Accertato infine che, con riferimento alle frasi minacciose ed altre frasi ingiuriose - rivolte al suo indirizzo - il **D.G.** abbia confermato tale circostanza, precisando, nello specifico, come queste fossero state pronunciate, durante tutto il secondo tempo e a fine gara, da una decina di persone - senza alcun dubbio riconducibili alla **Società reclamante** - presenti a ridosso della recinzione che delimita il terreno di gioco e, comunque, all'interno dell'impianto sportivo di **Calvello**;

Ritenuto, pertanto, come le richieste di *annullamento* ovvero, in subordine, di *riduzione* avanzate dalla **Società ricorrente** non possano trovare accoglimento dal momento che, la ricognizione dei fatti effettuata, è stata sufficiente a ricondurre il comportamento del **calciatore Lapetina Salvatore Antonio** nel perimetro dell'**art. 36, primo comma, lettera a) C.G.S. (Condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara)** considerato che, le frasi pronunciate dal **ridetto calciatore**, anche al momento dell'uscita dal terreno di gioco - così come dal **D.G.** riferite ed esplicitate in sede di audizione - sono oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo e di rispetto, rappresentando un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo, atteso che, *la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte ed irriguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr. Corte Sportiva d'Appello, Sezioni Unite, C.U. FIGC del 15/04/2016 n. 114/CSA);*

Valutato, nondimeno, come le dichiarazioni testimoniali assunte - richieste dal reclamante **Sodalizio** - non possano ritenersi conferenti al fine di escludere la condotta ingiuriosa ed irriguardosa contestata al **Lapetina**, la cui responsabilità, di converso, è stata ampiamente provata e confermata dalle dichiarazioni rese dal **D.G.**, costituendo, queste, prova privilegiata - ex **art. 61, comma 1, C.G.S.** - circa i fatti accaduti, anche con riferimento al comportamento del pubblico, in occasione dello svolgimento della gara; atteso che, le stesse, sarebbero contestabili solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (cfr. Corte Federale d'Appello, Sez. IV, C.U. n. 7/CFA, 15 ottobre 2019); circostanza che, nel caso di specie, è da escludere in modo categorico;

Considerato, infine, come nel caso in esame il **C.G.S.** non operi alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa e condotta irriguardosa, sicché il **Giudice Sportivo** si è limitato ad applicare il minimo edittale delle quattro giornate di squalifica; sanzione che, pertanto, appare congrua e condivisibile (cfr. **Corte Sportiva D'Appello Nazionale, Sez. III, decisione n. 0253/CSA/2023-2024 del 27/06/2024**);

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto esposto, come questo **Collegio** non possa riconoscere alcuna attenuante e, di conseguenza, procedere ad alcun annullamento o mitigazione della sanzione dal **G.S.** inflitta al **calciatore Lapetina Salvatore Antonio**, né tantomeno considerare la possibilità di annullamento o riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla **Società Calvello Val Camastra**, non avendo il **D.G.** espresso alcun dubbio circa la provenienza delle frasi ingiuriose e minacciose a lui rivolte, così come refertate, confermate ed esplicitate in sede dibattimentale.

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così decide:

- **Rigetta** il ricorso dalla **Società A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA** proposto avverso le decisioni dal **Giudice Sportivo - Delegazione Provinciale di Potenza** - assunte e riportate nel **C.U. n. 26 del 16/10/2024**;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo, se versata;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 01/11/2024

IL SEGRETARIO
(*Santo CARUSO*)

IL DELEGATO PROVINCIALE
(*Antonio DI BENEDETTO*)